

Comune di Nimis

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020

PERSONALE DEL COMUNE DI NIMIS

Dato atto che in data **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTI** si era riunita in modalità telematica la delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo concernente l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata. Erano presenti:

per la parte pubblica

Coiz Marco

Segretario Comunale del Comune di Nimis
Presidente

per la parte sindacale

Giovanni Di Matola

Componente struttura territoriale CISL FP

Beppino Fabris

Componente struttura territoriale CISAL EE LL FVG

Federico Fortin

Componente struttura territoriale CGIL FP

e la Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Nimis

In tale sede:

Richiamate:

- la determinazione n. 201 del 30/07/2020 con cui si è provveduto alla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa ed alla quantificazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018 per l'anno 2020 per il personale del Comune di Nimis;
- la delibera di Giunta comunale n. 95 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto le direttive per la contrattazione decentrata;

Visti i vigenti contratti collettivi regionali di lavoro ed in particolare il CCRL 15/10/2018;

Le parti come sopra indicate condividono la seguente Ipotesi di Contratto collettivo decentrato di lavoro:

Preso atto che il Fondo per l'anno 2020 risulta così composto:

Risorse stabili	Euro 14.808,56
Risorse variabili	Euro 9.000,00
Totale	Euro 23.808,56

Dato altresì atto che il costo delle progressioni già attribuite a gravare sulle risorse stabili ammonta ad Euro 14.716,61.

FP CGIL
PZ

CISL FP
DUE

FP

Preso atto che la CISAL EE LL FVG anche con propria mail del 19/12/2020 indirizzata alla delegazione trattante di parte pubblica ha espressamente rilevato:

- che sono state attribuite le progressioni orizzontali a personale titolare di Posizione Organizzativa mentre fosse prevista la loro esclusione dalle medesime;
- che tutte le indennità vanno pagate mensilmente in quanto il CCRL prevede le graduazioni a cadenza giornaliera o mensile, ad esclusione delle due Indennità di Specifiche Responsabilità che il CCRL prevede una graduazione annuale. Il CCDI del 2019 prevede, invece, erroneamente una graduazione annuale per tutte le indennità;
- che risulta che un lavoratore che opera con incarico di ufficiale stato civile, anagrafe ed elettorale sia in quadrato in categoria B, mentre le declaratorie contrattuali previste per tali mansioni rientrano nella categoria C, si chiede il riconoscimento delle mansioni superiori così come previste dall'art. 70 del CCRL 2002;
- che risulta che l'unico operaio in servizio, da diversi anni coordina gruppi di lavoro di personale con borsa lavoro o socialmente utili, tale fattispecie in tutti gli Enti del Comparto equivale al riconoscimento di una Indennità di Specifiche Responsabilità;
- che a fronte della presenza in organico nell'Ente di un solo operatore di Polizia Locale al medesimo debba essere riconosciuta una Indennità di Specifiche Responsabilità.

A fronte delle osservazioni suddette la parte pubblica rileva che:

- con riferimento alle progressioni orizzontali attribuite nell'anno 2019 in base al Sistema di misurazione e valutazione della prestazione vigente nell'Ente, risulta principio pacifico che non possano essere escluse a priori specifiche professionalità all'interno della categoria di appartenenza che partecipa alle progressioni solo per la mansione o per la responsabilità alle medesime attribuita. Sulla scorta di un tanto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 04/12/2019 di direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica esprimeva, nell'ambito delle progressioni orizzontali previste per l'anno 2019, solo una preferenza per i non titolari di posizione organizzativa rilevante, quindi, nel rispetto dell'assioma di parità di trattamento e non discriminazione solo a parità di punteggio nell'ambito della valutazione all'interno della medesima categoria;
- il CCDI 2019-2021 sottoscritto da tutte le parti presenti alla contrattazione in segno di accettazione e condivisione prevede:

una corresponsione in base alla presenza delle seguenti indennità:

- a) Indennità di turno (art. 3 CCRL 2018);
- b) Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 2018);
- c) Indennità di condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 2018);
- d) Indennità di specifiche responsabilità (art. art. 21, comma 3 lett. I) CCRL 2002 come aggiunto dall'art. 30 comma 2 del CCRL 2004);

specificando:

una determinazione in base alle giornate di lavoro per la indennità di maneggio valori (art. 6, comma 1, lettera c), CCRL 2018);

una determinazione giornaliera di lavoro dell'indennità di rischio (art. 6, comma 1, lett. b), del CCRL 2018);

una determinazione giornaliera di lavoro per l'indennità di disagio (art. 6, comma 1, lett. a), del CCRL 2018).

Non risulta sulla base di quanto sopra una graduazione annuale di tutte le indennità.

- la richiesta di inquadramento in mansioni superiore risulta inconferente alla contrattazione integrativa decentrata. La questione, se mai rilevante sul piano oggettivo, dato i limiti imposti dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e le conseguenze imposte per la sua violazione che, comunque, determinano la impossibilità del riconoscimento del relativo inquadramento superiore, eccede la contrattazione collettiva e risulta corrispondente ad un interesse individuale di un singolo dipendente azionabile con modalità ed in sedi diverse. L'Amministrazione Comunale, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno del fondamento della pretesa, riconosce la professionalità del dipendente a cui l'Organizzazione Sindacale fa riferimento e si riserva, nell'ambito del proprio

FPCGIL
RF

CISAL
FVG

De

B

piano assunzionale, di valutare l'opportunità di un piano di sviluppo interno con possibile riserva, nei limiti di cui al D. Lgs. 150/2009, di concorsi interni per la categoria C.

- le richieste di corresponsione di specifiche responsabilità rientrano nella discrezionalità del datore di lavoro compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa del personale e degli stanziamenti di risorse. Si evidenzia che nell'ottica del bilanciamento degli interessi sulla destinazione delle risorse a disposizione, l'Amministrazione non ha riconosciuto alcuna specifica responsabilità che, peraltro, si riterrebbe connaturata ed in parallelo alla attribuzione di responsabilità del procedimento ai sensi della L. 241/1990.

La OO.SS. presenti, ribadiscono che il pagamento delle indennità venga effettuata su base mensile. La Delegazione trattante, a fronte di tale richiesta, prende l'impegno a rivedere tale modalità del pagamento nella prima parte del 2021.

Dopo ampia discussione, viene confermato tutto quanto già previsto nel Contratto collettivo decentrato di lavoro 2019 - 2021 con le seguenti specificazioni:
non vengono previste per l'anno 2020 le seguenti progressioni orizzontali.

Premesso quanto sopra e vista la Deliberazione della Giunta Comunale N.100 del 30/12/2020 di autorizzazione alla sottoscrizione del presente CCDI 2020 le parti concordano:

- sulla necessità di rivedere il CCDI 2019 nel corso del 2021 circa le tempistiche di erogazione delle indennità gravanti al Bilancio;
- di non prevedere per il 2020 progressioni orizzontale e di richiamare per ogni altro aspetto l'applicazione del CCDI 2019.

per la parte pubblica

Coiz Marco

Segretario Comunale del Comune di Nimis



per la parte sindacale

Giovanni Di Matola

Componente struttura territoriale CISL FP

Beppino Fabris

Componente struttura territoriale CISAL EE LL FVG

Federico Fortin

Componente struttura territoriale CGIL FP

Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Nimis



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO

Prot.

Nimis, lì 30.07.2020

Spett.le
REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: ART. 32 COMMA 12 DEL CCRL 2018 - RICHIESTA CERTIFICAZIONE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020

Con la presente si trasmette la relazione tecnico finanziaria illustrativa delle modalità di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019 ai fini della relativa certificazione da parte dell'organo di revisione dei conti così come previsto dall'art. 32, comma 12 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018 – sottoscritto il 15/10/2018.

**Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione dei Fondi per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020**

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2020.

Si allegano i seguenti prospetti:

- prospetto allegato A) di costituzione del fondo anno 2019 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 23.808,56, di cui € 14.808,56 di risorse stabili ed € 9.000,00 di risorse variabili;
- prospetto allegato B) "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017" dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, non sono maggiori rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 2016;

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 11.923,00.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
	A	917,00	0,00
5	B	1.016,00	5.080,00
1	C	1.177,00	1.177,00
2	D	2.271,00	4.542,00
	PLS	1.012,00	0,00
1	PLA	1.124,00	1.124,00
	PLB	1.944,00	
Totale n.9			11.923,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2020 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le risorse stabili non sono state incrementate in quanto nel corso del 2019 non è avvenuta nessuna cessazione che implichi l'incremento suddetto.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2020.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 14.808,56 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€11.923,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2017-2018	€ 2.885,56
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 14.808,56

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI**Art. 32 comma 1**

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 9.000,00.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
	A	1 000,00	0,00
5	B	1 000,00	5.000,00
1	C	1 000,00	1.000,00
2	D	1 000,00	2.000,00
	PLS	1 000,00	0,00
1	PLA	1 000,00	1.000,00
	PLB	1 000,00	00,00
Totale n.9			9.000,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificate ad oggi, economie sul Fondo anno 2018.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (€ 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 9.000,00 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 9.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 9.000,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6**Art. 32 comma 6 e 7**

A decorrere dalla data del 01/01/2019 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nell'allegato prospetto B), l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad € 1.380,00, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

L'importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2020 è pari a € 1.139,12.

Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento "appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio".

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2019 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Riassumendo:

Fondo destinato al pagamento delle prestazioni straordinarie nell'anno 1998	€ 2.393,31
Riduzione ex art. 18 del CCRL 2006	€
Riduzione per trasferimento risorse ex art. 56 del CCRL 2006	€
RISORSE RESIDUE	€ 2.393,31

**VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL'ART. 23
COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In considerazione dell'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di calcolo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dell'imputazione a carico del bilancio delle voci di salario accessorio precedentemente gravanti sul fondo, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 2018: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017".

L'art. 10, comma 17 della L.R. 23/2019 dispone che "Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della L.R. 17/7/2015 n. 18, al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2015/2018, del 15/10/2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento del salario accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016";

Con la Circolare del 12/2/2020 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica della Regione FVG, in riferimento all'annualità 2020 viene precisato che la regola contenuta nella norma è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento del salario accessorio, fermo restando tuttavia il limite di spesa di cui all'art. 22 della L.R. 18/2015 (limite triennio 2011/2013);

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 14.808,56
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 9.000,00
TOTALE FONDO	€ 23.808,56
Maggiore spesa anno 2019 rispetto al 2016	€ 0
Voci stipendiali art. 32 c. 7	€ 1.310,00
Fondo lavoro straordinario	€ 2.393,31

VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Non essendoci un incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, la somma è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2020 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

Il competente ufficio ha pertanto proceduto a quantificare la spesa di personale anno 2020, aggiornata con le spese derivanti dalla nuova modalità di costituzione del fondo, rilevando che la stessa non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 la quale è pari ad € 487.085,11..

**DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL
FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

Si da atto che le spese risultano pertanto stanziate e trovano copertura nel bilancio 2020-2022.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di ricevere il parere di codesto rispettabile Organo di Revisione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Graziana Duranti)

Delli Zotti Daniele

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Nato a Tolmezzo (UD), il 18.10.1968, Residente in Via Roma n. 1/A - 33020 Treppo Carnico (UD);

Codice Fiscale. DLL DNL 68R18L 195K – Partita Iva 02420150308

Studio : Vicolo Repetella 16 - 33100 Udine

Tel. (0432) 510039 - (0432) 501658 - Fax (0432) 507806 E – Mail dellizotti@destesrl.it

COMUNE DI NIMIS

Provincia di Udine



PARERE N. 21 DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2020

Il sottoscritto dott. Daniele Delli Zotti in veste di revisore del Comune di cui in epigrafe

ESAMINATA

La documentazione trasmessagli in data **22.12.2020**

RICHIAMATI

- L'art. 6, comma 5 del CCRL 2006 il quale prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria;

- L'art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che "Gli adempimenti di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 sono certificati dall'organo di revisione dell'ente;
- l'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede che "Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....";
- l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO CHE.

- L'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- L'art. 38 comma 4 del CCRL 2018 individua le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa come previsto dall'art. 31 della L.R. 18/2016;

DATO ATTO CHE

- In data [15 dicembre 2018](#) è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale di comparto;
- In data [21.12.2020](#) è stata sottoscritta la pre-intesa, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato di livello territoriale [2020-2022](#)
- Che la predetta ipotesi è stata trasmessa al sottoscritto Revisore dei conti, unitamente alla Relazione illustrativa, in data [22.12.2020](#), per l'espressione del parere relativamente alla parte dell'accordo riguardante il Comune di [Nimis](#)

VISTO

- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017 e le note regionali indicate;
- Il parere positivo del responsabile finanziario dell'ente in merito alla compatibilità economica del contratto con gli equilibri di bilancio dell'ente, ovvero il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale
- Il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno [2020](#) quantificato in euro € [23.808,56](#), di cui:
 - Quota stabile (art. 32, comma 1, CCRL 15-10-2018) pari a € [14.808,56](#)
 - Quota variabile (art. 32, comma 1, CCRL 15-10-2018) pari a € [9.000,00](#);

VERIFICATO CHE

- Che il fondo per l'anno [2020](#) è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- Che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio ([bilancio previsione missione 1, programma 3, capitolo 2488 euro 23.808,56](#));
- Che il bilancio di previsione, nel quale è stata inserita la previsione per il fondo in esame, pareggia, rispetta i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di parte corrente
- Che il fondo per le risorse decentrate [2020](#), così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557- quater, della

Legge 296/2006, evidenzia come l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative pur superando, per espressa deroga prevista dalla normativa vigente per l'anno [2020](#) (ai sensi del comma 17 dell'art. 10 della L.R. 23/2019), l'importo del fondo 2016 ridotto in relazione all'andamento occupazionale.

- Che la spesa per il personale ascritta a bilancio di previsione [2020-2022](#) non supera la media del triennio 2011-2013.
- Che il fondo per le risorse decentrate [2020](#), così come calcolato, risulta stanziato in bilancio secondo quanto scaturente dai ricalcoli previsti dalla normativa vigente;
- La Relazione illustrativa evidenzia il rispetto delle norme che attengono ai vincoli derivanti dalle norme di legge in materia ed i risultati attesi in relazione al miglioramento della qualità dei servizi resi ed all'incentivazione della performance organizzativa ed individuale;
- I contenuti della suddetta ipotesi risultano compatibili rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti normative di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- L'ipotesi tratta materie riservate alla contrattazione di secondo livello a norma di legge e di contratto;

PRESO ATTO CHE

- Con deliberazione di Giunta [n. 41 del 04.05.2020](#) l'Ente ha adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e dall'art. 39 della L.R. 18/2016;
- Con deliberazione di Giunta [n. 6 del 29/01/2020](#) è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dall'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di [Nimis](#)).

RICORDATO

- Il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- Che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, bisogna attenersi al seguente percorso logico-sistematico:
 - a) Individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
 - b) Definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);
 - c) Effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;
 - d) Procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.
- Che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che "l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi...";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2020 per la parte dell'accordo riguardante il Comune di [Nimis](#), il quale risulta redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

RACCOMANDA

- La tempestiva trasmissione della Relazione della Performance all'OIV per la relativa validazione;
- La tempestiva e completa pubblicazione di tutta la documentazione in materia di contrattazione integrativa sul sito web dell'Ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
- La trasmissione della relazione tecnico-finanziaria e di tutta la documentazione allegata alla Regione.

[Nimis, 22.12.2020](#)

Il revisore dei Conti
dott. [Danilo Dell'Zotti](#)





COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI LAVORO 2020 -
APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.**

L'anno duemilaventi il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Bressani Gloria	Presente
Domenighini Alessandra	Presente
Vizzutti Serena	Presente
Attimis Aldo	Presente
Mattiuza Fabrizio	Presente

Assiste alla seduta il dott. **Coiz Marco** Segretario Comunale.

La Sig.ra **Bressani Gloria**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI LAVORO 2020 -
APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il Comune di Nimis ha aderito all'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, approvandone l'atto costitutivo e lo Statuto;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI del Torre n. 3 del 11.03.2019 avente ad oggetto: Esercizio in sede di Unione territoriale intercomunale del Torre della funzione "Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo". Definizione delle attività e procedimenti;

PRECISATO che, ai sensi della predetta delibera, il procedimento relativo alla contrattazione decentrata e l'adozione dei relativi provvedimenti resta in capo alle singole amministrazioni;

RICHIAMATE:

- la determinazione N. 201 Reg. Gen. del 30/07/2020 di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa ed alla quantificazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018 per l'anno 2020 per il personale del Comune di Nimis;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10.12.2020 avente ad oggetto le direttive per contrattazione decentrata e l'individuazione della delegazione trattante di parte pubblica;

VISTA l'allegata Ipotesi di contratto collettivo decentrato di lavoro 2020 di data 21 dicembre 2020;

DATO ATTO che la predetta Ipotesi rispetta gli indirizzi e le direttive emanate da questa Amministrazione;

ATTESO che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dall'organo di revisione dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del C.C.R.L. 7 dicembre 2006 e dell'art. 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'ipotesi di contratto corredata dalla Relazione illustrativa prevista dall'art. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 165/2001, è stata inviata al Revisore dei conti in data 22/12/2020 con prot. n. 8109;

RICHIAMATO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti prot. n. 8143 del 23/12/2020;

RITENUTO pertanto di approvare l'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

si propone

1. di approvare l'allegata Ipotesi di contratto collettivo decentrato di lavoro 2020, rispettando la stessa gli indirizzi e le direttive emanate da questa Amministrazione;

2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del predetto atto;
3. di allegare al presente atto e ne formano parte integrante, i seguenti atti:
 - Ipotesi di contratto collettivo decentrato di lavoro;
 - Relazione illustrativa;
 - Parere del Revisore;

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la suesposta proposta di deliberazione;
- **Ritenuto** di farla propria ad ogni effetto di legge;
- **Vista** la legge n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- di approvare e fare propria, ad ogni effetto di legge, la precedente proposta di deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod. e integrazioni a seguito di apposita separata votazione unanime resa in forma palese.

Parere tecnico (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bressani Gloria

Parere contabile (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Duranti Graziana

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to **Bressani Gloria**

IL SEGRETARIO

F.to **Coiz Marco**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

Piccinin Mila

Nimis, 30-12-2020

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.

Viene pubblicata all'Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
30-12-2020 al 14-01-2021.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

F.to Piccinin Mila

Nimis, li 30-12-2020

ESECUTIVITA'

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il **30-12-2020**

L'IMPIEGATO DESIGNATO
F.to Piccinin Mila